

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, VENTURI, LIMONI e BETTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1965

Modificazione dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, relativo alla valutazione del servizio prestato dal personale insegnante nel periodo precedente alla immissione in ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge n. 165 del 13 marzo 1958 inerente alla valutazione del servizio pre-ruolo, ai fini degli scatti biennali, nell'ambito dei vari coefficienti, prescrive che venga riconosciuta la validità della laurea in luogo dell'abilitazione per gli insegnanti che hanno prestato negli anni scolastici che vanno dal 1940-41 al 1948-49. Dato che durante la guerra e nel periodo dell'immediato dopoguerra gli esami di abilitazione non furono regolarmente banditi, l'articolo 6 volle riconoscere la validità del titolo di studio che dà adito agli esami di abilitazione in luogo dell'abilitazione stessa fino all'espletamento del primo concorso bandito dopo la guerra: concorso bandito il 24 luglio 1947 ed espletato nel 1949.

In pratica però l'articolo 6 della legge n. 165 ha creato gravi sperequazioni nei confronti di coloro che si sono laureati nella sessione autunnale del 1947 (e che quindi non hanno potuto prendere parte agli esami di abilitazione banditi il 24 luglio 1947) nelle varie sessioni del 1948 e degli anni immediatamente successivi fino alla normaliz-

zazione degli esami di abilitazione che avverrà solo con l'introduzione dell'abilitazione decentrata annuale (1958). Infatti chi si è laureato durante la guerra o immediatamente dopo ha potuto partecipare agli esami di abilitazione del 1947 che sono stati espletati nel 1949. Coloro che invece si sono laureati nella sessione autunnale del 1947, nelle varie sessioni del 1948 e degli anni successivi, hanno dovuto attendere fino al 1951 per poter inoltrare domanda per sostenere gli esami di abilitazione (decreto ministeriale 24 aprile 1951) e aspettare fino al 1954 o 1955 per poter far valere l'abilitazione conseguita in base al decreto ministeriale 24 aprile 1951, dato che le relative graduatorie sono state approvate solo nel 1954-55; oppure hanno dovuto aspettare fino al 1953 per fare la domanda e al 1957 per avere l'abilitazione (gli esami di abilitazione banditi con decreto ministeriale del 22 maggio 1953 sono stati espletati nel 1956 e l'abilitazione fu fatta valere solo a cominciare dall'anno successivo (1956-57).

Da quanto sopra risulta evidente che i laureati nella sessione autunnale del 1947 e

nelle sessioni degli anni successivi sono stati molto più danneggiati dalla limitazione che l'articolo 6 della legge n. 165 fissa nei loro riguardi di quanto lo sarebbero stati i laureati del 1943-44-45, se la legge numero 165 non avesse previsto i benefici contenuti nell'articolo 6. I laureati nella sessione autunnale del 1947 e degli anni successivi hanno infatti dovuto attendere fino al 1954 per poter sostenere gli esami e fino all'anno scolastico 1955-56 perchè la Corte dei Conti approvasse le graduatorie dei loro esami. A questi insegnanti che hanno dovuto insegnare sette, sei cinque... anni senza abilitazione per il semplice fatto che non è stata concessa loro la possibilità di conseguirla, non sono stati

riconosciuti i quattro anni di servizio pre-ruolo utili per gli scatti biennali, quattro anni che sono stati invece riconosciuti — solo perchè si sono laureati nel 1943, 1944, 1945, 1946 ... — a coloro che hanno dovuto aspettare un numero inferiore di anni.

Dato che gli esami di abilitazione avrebbero dovuto essere banditi di legge annualmente e dato che ciò non è avvenuto con le abilitazioni decentrate (1958) si propone che, ai fini degli scatti biennali, il servizio prestato in base al solo titolo di studio che dà adito all'esame di abilitazione sia riconosciuto valido fino alla normalizzazione degli esami di abilitazione (1958) e fino alla approvazione dei risultati del primo esame di abilitazione bandito dopo la laurea.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modificazione di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 165 del 13 marzo 1958, ai fini degli scatti biennali e con decorrenza dal 1° gennaio 1966, sono valutabili gli anni prestati fuori ruolo, per gli insegnanti in possesso dell'abilitazione, nonchè gli anni prestati col semplice titolo di studio che dà adito agli esami di abilitazione, dall'anno scolastico 1940-41 all'anno scolastico 1957-58 e fino all'approvazione dei risultati del primo esame di abilitazione bandito dopo la laurea.